

21 dicembre 2010 12:06

Treni e rimborsi. Nuova scheda pratica



Trenitalia proprio in questi giorni in cui 20 centimetri di neve hanno bloccato Firenze, la Toscana e non solo, con la conseguente soppressione di quasi tutti i treni ha dato dimostrazione della sua mancanza di efficienza.

Sara' bene quindi, visto che l'amministratore delegato di questa azienda ha gia' messo le mani avanti rispetto a ventilati rimborsi, ricordare le regole dello stesso gestore.

Per quanto prevede il Regolamento CE 1371/200, nonche' le condizioni di trasporto di Trenitalia, nel caso di viaggio annullato o ritardato di piu' di un ora e' possibile:

- chiedere il rimborso integrale del biglietto se il viaggio non viene effettuato;
- chiedere rimborsi parziali del biglietto se il viaggio viene comunque effettuato o proseguito (del 25% se il ritardo e' compreso tra i 60 e i 119 minuti e il 50% se il ritardo e' pari o superiore ai 120 minuti)

Si deve inoltre ricevere gratuitamente:

- pasti e bevande in quantita' ragionevole rispetto ai tempi di attesa (se disponibili in stazione o sul treno);
- sistemazione in albergo con trasporto compreso, qualora sia necessario un soggiorno di una o piu' notti;
- se il treno e' bloccato sui binari, il trasporto fino alla stazione ferroviaria o ad un punto di partenza alternativo o (a seconda del caso) alla destinazione finale del servizio. Il trasporto alternativo deve essere offerto in tutti i casi in cui il viaggio in treno non possa proseguire (stante il ritardo minimo di 60 minuti).

Tutte le modalita' da seguire per richiedere i rimborsi sono riportate su questa scheda pratica

(http://sosonline.aduc.it/scheda/treni+diritti+dei+passaggeri+regole_18518.php) curata da Rita Sabelli, responsabile Aduc per l'aggiornamento normativo.

Se Trenitalia non dovesse ottemperare a queste regole, e nel caso in cui si dovessero chiedere i danni soggettivi

-quantificandoli e specificandoli- si puo' procedere con una raccomandata A/R di messa in mora con cui si intima il pagamento del dovuto entro 15 giorni altrimenti ci si rivolgera' all'autorita' giudiziaria. Qui per la messa in mora.

(http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora_8675.php)